



## Proposte emendative al DDL 2285

### Articolo 4

#### Istituzione del contratto di ricerca

L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così riformulato:

#### Articolo 22

##### Contratti di ricerca

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, ovvero attraverso conferimenti di soggetti esterni, possono stipulare contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca esclusivamente con regime di tempo pieno.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
3. Possono essere destinatari del contratto di ricerca esclusivamente gli studiosi in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.
4. I contratti di ricerca hanno durata biennale o quadriennale. I contratti biennali possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore biennio. I contratti di ricerca finanziati a valere su fondi rivenienti da progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, possono essere rinnovati per un anno, esclusivamente in ragione di specifiche esigenze legate alla struttura, agli obiettivi e alla durata del progetto, analiticamente motivate nei relativi bandi. Nessuno può, in ogni caso, essere titolare di contratto di ricerca per un periodo superiore a cinque anni.

5. La pianificazione e l'aggiudicazione delle risorse destinate ai programmi nazionali per il finanziamento di progetti di ricerca sono parametrare ai maggiori oneri derivanti dalla durata almeno biennale dei contratti di ricerca eventualmente finanziabili a valere sulle relative risorse.

6. I contratti di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

7. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di ricerca è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato.

8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### Art. 7

Disposizioni transitorie concernenti i titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato e di assegno di ricerca

1. I titolari di contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero coloro che siano stati titolari del medesimo contratto fino ai due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, che abbiano altresì conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 novembre 2010 n. 240, possono accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dalla presente legge, mediante procedure pubbliche selettive ai medesimi riservate, con cadenza annuale, e disciplinate dalle università con regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168.

2. Alle medesime procedure possono altresì accedere, entro due anni dalla fine dell'assegno, coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca, anche rinnovati, per una durata complessiva di almeno tre anni e che abbiano inoltre conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

3. In deroga all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, per i vincitori delle procedure pubbliche selettive riservate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, i contratti per ricercatore universitario a tempo determinato hanno durata complessiva di tre anni e non sono rinnovabili. Nel terzo anno di contratto, l'università valuta il titolare del contratto stesso ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

4. Le procedure pubbliche di selezione, che dovranno inderogabilmente concludersi entro il secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, saranno regolate dalle università nel rispetto dei principi della carta europea dei ricercatori e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

b) ammissione alle procedure di selezione dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'Agazia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN); a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; ammissione alla discussione di tutti i candidati qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Le procedure di cui al presente comma non possono comprendere esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

4. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, commissioni giudicatrici, composte da professori esterni all'ateneo, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista in cui sono compresi tutti i professori ordinari del settore concorsuale per il quale è avviata la procedura.

## Art. 8

### Ulteriori disposizioni transitorie

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e per i successivi quattro anni, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente, possono accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dalla presente legge, unicamente mediante ulteriori procedure pubbliche selettive ai medesimi riservate e regolate in conformità con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo precedente. Ai vincitori delle selezioni si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad un quarto degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, come modificato dalla presente legge.